

# SUSSIDI SOCI DISOCCUPATI REGOLAMENTO

## ART. 1 - ASSISTITI

I sussidi di cui al presente regolamento sono prestati esclusivamente a favore dei Soci regolarmente iscritti a **ALBANOSTRA-Società di Mutuo Soccorso G. Leopardi**, in seguito per brevità denominata Mutua, che siano al momento del verificarsi dell'evento che origina il diritto al sussidio, disoccupati senza alcun tipo di indennizzo.

Per disoccupati si intendono tutti i Soci che abbiano perso il lavoro e non vengono considerati coloro che ancora devono trovare trovarlo per la prima volta.

## ART. 2 - PRESTAZIONI

La Mutua, in attuazione delle proprie finalità statutarie e in conformità a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico in tema di mutuo soccorso, garantisce ai Soci disoccupati, come specificato nell'art. 1 che le diarie da ricovero, i sussidi medico-sanitari, i sussidi alla famiglia, al fine di sostenere la famiglia dell'associato, devono intendersi **raddoppiati** sia in termini di importo che di massimali.

Le prestazioni sono dovute solo se il Socio è in regola con il pagamento della quota di ammissione e dei contributi associativi annuali.

## ART. 3 - LIMITI ALLE PRESTAZIONI

I sussidi indicati al precedente art. 2 sono erogati annualmente fino alla concorrenza del doppio dei plafond previsti in ogni singolo regolamento.

## ART. 4 - DECORRENZA DELLE GARANZIE - TERMINI DI ASPETTATIVA

Le prestazioni di cui al presente regolamento decorrono dalle ore 24:00 del **90esimo** giorno successivo all'accoglimento della domanda di ammissione a Socio e pagamento della quota di ammissione e del contributo associativo annuo.

L'erogazione dei sussidi alla famiglia non ha luogo se il contributo associativo non è stato regolarmente pagato alla scadenza annuale. In caso di morosità il diritto alle prestazioni cessa e si ripristina alle ore 24:00 del **90esimo** giorno successivo al pagamento delle quote arretrate.

## ART. 5 – DURATA DELLA COPERTURA

L'assistenza erogata dalla Mutua attraverso i sussidi di cui al presente regolamento ha durata annuale e scade alle ore 24:00 della ricorrenza annuale del giorno di ammissione a Socio.

## ART. 6 - CRITERI E PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE

L'erogazione delle prestazioni previste dal presente regolamento avviene dietro presentazione della relativa domanda di sussidio alla Mutua.

La domanda di sussidio deve essere redatta in conformità ai modelli predisposti dalla Mutua e firmata dal beneficiario indicando il numero del conto corrente bancario per l'accredito. La presentazione del modulo, da parte di persona delegata, deve essere accompagnata da un documento di identità del socio beneficiario del rimborso.

Le richieste di sussidio devono pervenire alla Mutua entro 90 giorni dalla prestazione. Le domande che perverranno dal 90° al 180° giorno saranno decurtate del 50%. Nessun sussidio spetterà al Socio che presenterà la domanda trascorso tale termine.

Le richieste di sussidio dovranno essere accompagnate da:

- ✓ documentazione necessaria per ogni tipo di sussidio prevista nei singoli regolamenti;
- ✓ *attestato di disoccupazione del Centro per l'Impiego, che attesti lo stato di disoccupazione;*
- ✓ *autocertificazione che attesti l'assenza di qualsiasi tipo di indennizzo.*

Il Socio deve consentire eventuali controlli disposti dalla Mutua e fornire alla stessa ogni informazione relativamente alla richiesta di liquidazione del sussidio.

In caso di morte del beneficiario gli eredi sottoscriveranno il modulo di richiesta sussidio, allegando il certificato di morte e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dei legittimi eredi con indicazione delle modalità di rimborso.

#### **ART. 7 - GESTIONE MUTUALISTICA**

Alla fine di ogni anno sociale, in base alle risultanze di bilancio e all'andamento complessivo delle erogazioni per tutti i sussidi il Consiglio di Amministrazione della Mutua apporterà variazioni alle condizioni previste nel presente Regolamento. Le variazioni possono riguardare sia l'importo dei sussidi che le condizioni di accesso ai medesimi da parte degli Associati. Dette variazioni saranno attuate con l'inizio dell'esercizio successivo. La comunicazione delle predette variazioni avviene entro e non oltre il 15 dicembre di ciascun anno.

Il presente regolamento decorre dal 01/01/2013 e avrà durata annuale salvo rinnovo.

Il Socio che durante l'anno ha ottenuto dei rimborsi da parte della Mutua è obbligato a rimanere iscritto alla stessa per l'anno in corso.

#### **ART. 8 - DISPOSIZIONI ESECUTIVE**

Il Socio è tenuto ad osservare le norme di funzionamento e le disposizioni di attuazione del presente regolamento emanate dal Consiglio di Amministrazione della Mutua e portate a conoscenza del Socio.

Il Socio, con la sottoscrizione della domanda di ammissione alla Mutua, si impegna all'osservanza delle presenti norme regolamentari.

#### **ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto nel testo di questo Regolamento, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Regolamento in vigore dal 01/01/2013.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24/10/2012